

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00986 Bini: Normativa riguardante la tutela dei redditi dei lavoratori disabili	89
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-01363 Bobba: Accesso agli ammortizzatori previsti per la cessazione dell'attività commerciale	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-01222 Prodanì: Sulla riorganizzazione delle direzioni regionali del lavoro	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	91

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudò, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro »	93
---	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 15.55.

5-00986 Bini: Normativa riguardante la tutela dei redditi dei lavoratori disabili.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Caterina BINI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che, pur testimoniando l'impegno profuso dall'Esecutivo sul tema, è apparsa evasiva sulla questione riguardante il limite di reddito previsto dalla normativa per gli invalidi civili parziali. Ricordato, infatti, che per colui che ha una invalidità compresa tra il 74 per cento e il 99 per cento l'indennità è erogata solo se il reddito per il 2013 non è superiore a 4.738,63 – a fronte dei 16.127,30 previsti per gli invalidi al cento per cento – osserva che tale limite di reddito scoraggia molte persone a cercare un'occupazione, che molte volte produce un reddito analogo a quello percepito dall'indennità. Rileva l'esigenza, quindi, di

eliminare tale forma di differenziazione, equiparando tale limite a quello previsto per gli invalidi totali, tenuto conto che il lavoro per le persone disabili non è solo fonte di reddito ma è anche principalmente momento di inserimento sociale e che vi è il rischio che tali soggetti preferiscano mantenere l'assegno piuttosto che cercare un posto di lavoro.

In conclusione, dichiara che si riserva di valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative in sede parlamentare al fine di stimolare il Governo ad assumere iniziative, anche normative, al riguardo.

5-01363 Bobba: Accesso agli ammortizzatori previsti per la cessazione dell'attività commerciale.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, ritiene che l'interpretazione restrittiva dell'INPS circa la mancata proroga dell'erogazione dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale oltre il compimento dell'età pensionabile rischi di provocare un danno ingente nei confronti dei soggetti interessati, che sono per lo più donne, già fortemente penalizzate nell'accesso al mondo del lavoro e svantaggiate dall'innalzamento dei requisiti pensionistici. Preso atto con rammarico che la « legge Fornero » continua a determinare conseguenze negative per i lavoratori, ampliando la categorie dei cosiddetti « esodati », osserva che la prestazione in oggetto non avrebbe natura previdenziale e assistenziale a carico dello stato, essendo finanziata, fino al 31 dicembre 2013, tramite la maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva a carico dei commercianti in attività iscritti all'INPS. Considerato che inizialmente la norma vigente era stata interpretata in senso favorevole a tali lavoratori, auspica un'iniziativa del Governo — anche nell'ambito del disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame della Camera — che possa risolvere la questione con una modifica normativa: si tratte-

rebbe, a suo avviso, di assicurare la proroga del pagamento di tale indennità fino alla decorrenza del trattamento pensionistico, tenuto conto, peraltro, che un simile intervento non appare suscettibile di recare ulteriori oneri, essendo già coperto finanziariamente dai contributi degli stessi commercianti.

5-01222 Prodani: Sulla riorganizzazione delle direzioni regionali del lavoro.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aris PRODANI (M5S) prende atto con favore della risposta del rappresentante del Governo, secondo la quale sembra prefigurarsi una inalterata operatività dell'articolazione amministrativa periferica, dichiarando che avrà cura di farla pervenire ai rappresentanti dei competenti uffici territoriali interessati, che avevano manifestato forte preoccupazione circa un possibile ridimensionamento delle direzioni regionali del lavoro in taluni territori, specialmente nell'ambito del Nord-Est.

Auspica, quindi, che la riorganizzazione indicata dal Governo non comprometta realmente la funzionalità di tali strutture, la cui presenza a livello territoriale ritiene sia indispensabile per l'erogazione di importanti servizi alla collettività.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 16.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Relazioni alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che la Commissione procede all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge di delegazione europea 2013, relativo al secondo semestre, e del disegno di legge europea 2013 bis. Ricorda infatti che, secondo quanto previsto dalla legge, il Governo, nei mesi scorsi, ha presentato al Parlamento due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013), l'altro recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013): a seguito dell'approvazione della precedente legge europea 2013 e della precedente legge di delegazione europea 2013, sono sopraggiunte ulteriori esigenze di adempimento agli obblighi comunitari, che il Governo ha inteso soddisfare con i presenti provvedimenti, al fine di evitare eventuali ritardi che possano dare luogo all'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Osserva che con i presenti disegni di legge, quindi, il Governo, avvalendosi dei nuovi strumenti normativi previsti dalla legge n. 234 del 2012, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione e per recepire le direttive nel frattempo

emanate, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea.

Ricorda, altresì, che la Commissione esamina le parti di sua competenza dei predetti disegni di legge, assegnati in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione per ciascun provvedimento e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.

Avverte, pertanto, che, al fine di consentire la conclusione dell'esame dei predetti provvedimenti entro la giornata di mercoledì 18 dicembre, il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, sarà fissato per le ore 14 di martedì 17 dicembre 2013.

La Commissione prende atto.

Floriana CASELLATO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, che trova in questo caso la prima applicazione; tale norma prevede, infatti, che nel caso in cui, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, previo parere della Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge. Rileva che, all'interno del disegno di legge, presentano alcuni, limitati, profili di interesse per la XI Commissione le norme volte a dare attuazione alle direttive 2012/35/CE e 2013/38/CE.

Osserva che la direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificando la precedente direttiva 2008/106/CE per tenere conto delle modifiche (cosiddetti « emendamenti di Manila ») introdotte nel 2010 alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare: le modifiche riguardano principalmente i profili dei certificati di competenza della gente di mare; si fissano, inoltre, limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e per i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento nell'ottica di prevenire l'affaticamento; il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 4 luglio 2014, con l'eccezione di una disposizione. Fa presente, altresì, che la direttiva 2013/38/CE apporta modifiche alla precedente direttiva 2009/16/CE, in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, per richiamare espressamente le disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, attribuire alla Commissione europea competenze di esecuzione di alcune disposizioni, definire meglio i poteri degli ispettori delle navi battenti bandiera di Paesi che non abbiano sottoscritto nessuna delle convenzioni internazionali a tutela della sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo e prevedere infine la possibilità del fermo della nave anche nel caso di violazioni dei diritti dei marittimi, oltre che nei casi già previsti in precedenza di pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente; il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 novembre 2014.

Fa presente, poi, che il disegno di legge C. 1864, recante « Disposizioni per l'adem-

pimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* », è stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 10 e 11.

Rileva che l'articolo 10 reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'oggetto e alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione di lavoro: la disposizione è volta a risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, per il non corretto recepimento degli articoli 5 e 9 della direttiva quadro europea 89/391/CEE sulla sicurezza sul lavoro. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro.

Si riserva, in conclusione, di approfondire le tematiche in oggetto nel prosieguo dell'esame, anche alla luce degli eventuali spunti che emergeranno nel dibattito.

Anna GIACOBBE (PD) osserva come il provvedimento in esame ponga all'attenzione della Commissione il tema, affrontato a più riprese in sede parlamentare, della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di talune categorie di lavoratori,

che operano in particolari settori, come quello del trasporto e, nello specifico, di quello dei lavoratori marittimi. Ritiene, pertanto, che la Commissione, anche in questa occasione, debba tornare a ribadire con forza l'esigenza di un coordinamento tra la disciplina prevista nel Testo unico sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e la stessa normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, considerando anche quella in ambito portuale e quella concernente il trasporto ferroviario. Auspica, quindi, che il relatore possa approfondire tale problematica in sede di predisposizione della sua proposta di relazione, richiamando l'importanza di un simile intervento, tenuto conto, peraltro, che sulla materia il Governo ha già assunto impegni significativi, accogliendo appositi atti d'indirizzo presentati in ambito parlamentare.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 dicembre 2013.

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.15 alle 18.50.

ALLEGATO 1

5-00986 Bini: Normativa riguardante la tutela dei redditi dei lavoratori disabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare presentato dagli Onorevoli Bini e Gelli si chiede di conoscere quali misure, anche normative, il Governo intenda adottare al fine di favorire l'inserimento reale dei lavoratori disabili nel mondo del lavoro.

Voglio ricordare, al riguardo, che il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 4 ottobre, ha ottenuto la necessaria registrazione da parte della Corte dei conti, ed è, attualmente, in fase di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il Programma si articola in sette linee di intervento che coprono trasversalmente gli aspetti più importanti per la piena inclusione nella vita sociale dei disabili, e per ogni intervento il Programma individua l'obiettivo prefigurato e il tipo di azione necessaria a conseguirlo.

In particolare la seconda linea di intervento è specificamente dedicata al tema « Lavoro e occupazione ».

Va evidenziato, come esplicitato nel testo del Programma, che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente « risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria. A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di

settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità ».

Nel ribadire la massima attenzione del Governo all'implementazione di politiche volte ad assicurare la vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità, ricordo le misure recentemente adottate dal Governo in materia di lavoro per le persone disabili:

il fondo per le assunzioni di persone con disabilità, di cui alla legge n. 68 del 1999, è stato rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni per l'anno 2014 (articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99);

è stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità (articolo 9, comma 4-ter, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2013);

è stato previsto che le pubbliche amministrazioni rideterminino il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente e procedano alle eventuali assunzioni anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni stabiliti dalla legislazione vigente per le situazioni di soprannumerarietà (articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

In conclusione, pur non potendo in alcun modo sminuire la gravità della situazione segnalata dagli Onorevoli interroganti e la necessità di ulteriori misure

volte a garantire una maggiore e migliore occupabilità delle persone con disabilità, ritengo che si debba dare atto al Governo di avere sino ad ora realizzato importanti passi in una direzione che, nel prossimo futuro, occorrerà ulteriormente percorrere.

ALLEGATO 2

5-01363 Bobba: Accesso agli ammortizzatori previsti per la cessazione dell'attività commerciale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Bobba inerente la proroga dell'indennizzo – corrisposto dall'INPS – per la cessazione definitiva delle attività commerciali.

L'indennizzo in parola è stato istituito – con il decreto legislativo n. 207 del 1996 – in favore di quei soggetti che – al momento della cessazione definitiva dell'attività commerciale – avevano compiuto più di 62 anni di età (se uomini) ovvero più di 57 anni (se donne) fino alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la previgente normativa, ovvero sia con i requisiti anagrafici pari a 65 anni, per gli uomini, e 60 per le donne.

La corresponsione dell'indennizzo – inizialmente stabilita dal legislatore per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 – è stata successivamente prorogata per ulteriori periodi nei confronti dei medesimi destinatari.

In particolare, l'articolo 19-ter del decreto legge n. 185 del 2008 (come modificato dall'articolo 35 della legge di conversione n. 2 del 2009 e successivamente sostituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2010) ha consentito la proroga dell'indennizzo fino al compimento di 66 anni e 6 mesi (per gli uomini) e 61 anni e 6 mesi (per le donne), purché i titolari stesso siano in possesso – nel mese di compimento dell'età pensionabile – anche del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Il legislatore, pertanto, mediante la modificazione del termine ultimo per la corresponsione dell'indennizzo, ha inteso assicurare un'effettiva tutela ai soggetti de-

stinatari che – in virtù dell'introduzione delle finestre di accesso alla pensione di vecchiaia di 18 mesi (c.d. *finestre mobili*) – si sarebbero trovati sprovvisti sia dell'indennizzo che della pensione.

A seguito dell'emanazione della legge n. 214 del 2011 (cd. *Riforma Fornero*) che ha elevato le età pensionabili dei lavoratori e delle lavoratrici autonome – attualmente fissate in 66 anni e 3 mesi (per gli uomini) e 63 anni e 9 mesi (per le donne) – l'INPS ha provveduto a richiedere al Ministero che rappresento un parere circa la possibilità di prorogare l'erogazione dell'indennizzo per la cessazione definitiva delle attività commerciali fino al conseguimento dei nuovi requisiti anagrafici.

Al riguardo, come osservato dall'Onorevole interrogante, occorre considerare che il problema non si pone per gli uomini poiché, nei loro confronti, l'accesso al trattamento pensionistico si concretizza ora al compimento di 66 anni (oltre l'adeguamento alla speranza di vita dal 1° gennaio 2013) con la conseguenza che il pensionamento risulta, rispetto ai vecchi requisiti, di fatto anticipato di 6 mesi nel 2012 e di 3 mesi dal 2015.

La problematica – come anche già sottolineato dall'Onorevole interrogante – si pone invece per le donne le quali – a partire dal 1° gennaio 2012 – accedono alla pensione di vecchiaia con un'età anagrafica di 63 anni e 6 mesi (oltre l'incremento di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita dal 1° gennaio 2013). Nei confronti di quest'ultime, infatti, si profila una situazione di mancanza di reddito – per un minimo di due anni – qualora

l'erogazione dell'indennizzo dovesse cessare al compimento di 61 anni e 6 mesi di età.

Al riguardo, i competenti uffici del Ministero che rappresento – valutato il dato letterale del predetto articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008 – avevano, in un primo momento, ritenuto percorribile un'ipotesi interpretativa secondo la quale tale disposizione potesse esplicitare i suoi effetti anche in presenza dei nuovi requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia nella gestione speciale commercianti.

Tale posizione – ispirata dall'esigenza di garantire l'erogazione dell'indennizzo

fino all'effettiva decorrenza della pensione di vecchiaia – è stata, tuttavia, successivamente abbandonata dal momento che – come osservato dal Ministero dell'economia e delle finanze – la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'erogazione del beneficio in questione è prevista soltanto fino al 31 dicembre 2014.

Pertanto, sulla base di una lettura resa di fatto necessitata dall'entità delle risorse stanziare, la corresponsione dell'indennizzo oltre la predetta data non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale è necessario individuare la relativa copertura finanziaria.

ALLEGATO 3

5-01222 Prodani: Sulla riorganizzazione delle direzioni regionali del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione parlamentare presentata dall'On. Prodani, relativa alla riorganizzazione degli uffici territoriali del Ministero che rappresento, con particolare riguardo alla direzione regionale del lavoro del capoluogo giuliano.

Preliminarmente faccio presente che la struttura organizzativa del Ministero è in fase di riassetto in esito al susseguirsi delle disposizioni intervenute dal 2009 ad oggi in materia di contenimento della spesa pubblica, che hanno determinato riduzioni alle dotazioni organiche e contestualmente previsto che l'Amministrazione ridisegni i propri assetti strutturali sulla base dei nuovi organici ministeriali fissati in appositi provvedimenti normativi.

L'attuale dotazione organica del Ministero che rappresento risulta dalla Tabella allegata al DPCM 22 gennaio 2013 (emanato per dare attuazione alle rideterminazione delle dotazioni organiche richieste, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 c.d. « *spending review* ») e prevede che gli organici dirigenziali siano determinati in:

n. 14 posti funzione dirigenziale di I fascia;

n. 145 posti funzione dirigenziale di II fascia.

A seguito delle disposizioni di riduzione degli organici, quindi, l'Amministrazione che rappresento deve oggi effettuare tagli sui posti funzione dirigenziali di seconda fascia per un numero totale di 56: dai 201 posti funzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 144 del 2011

ai 145 previsti dal DPCM del gennaio 2013 (preciso, al riguardo, che la riduzione di 20 posti funzione richiesto dal DPCM 7 febbraio 2012 di applicazione della c.d. « manovra d'estate 2011 » non è stata concretamente attuata sulle strutture ministeriali a causa del sopravvenire di ulteriori interventi di contenimento della spesa).

In questo contesto, l'assetto ministeriale – ad oggi in fase di riorganizzazione – deve tenere conto dell'esigenza di garantire una efficace attività istituzionale del Ministero in ossequio ai principi costituzionali di efficienza e buon andamento dell'agire amministrativo, mantenendo comunque invariato il numero degli uffici territoriali chiamati a far fronte alle molteplici istanze di tutela, sia in ambito lavoristico che sociale.

In tale ottica, l'assetto prospettato consente di mantenere efficiente l'Amministrazione centrale, non senza comunque « sacrificio » in termini di diminuzione di posti funzione dirigenziale di seconda fascia anche per le singole Direzioni Generali. Al contempo la rivisitazione dell'Amministrazione non porta ad abbassare il livello di controllo delle tutele su tutto il territorio di competenza.

Quanto all'impostazione di fondo del disegno di riorganizzazione per ciò che attiene i rapporti fra « centro » e « periferia », segnalo che il progetto di riordino del Ministero che rappresento si muove coerentemente nell'ambito dei vincoli posti dal decreto-legge 95 del 2012 (c.d. « *spending review* ») il quale ha, appunto, stabilito che i regolamenti di riorganizzazione debbano rideterminare la rete periferica

degli Uffici su base regionale o interregionale (cosa che lo schema di decreto ha puntualmente fatto).

Ad ogni modo, sottolineo che non è stata ipotizzata la chiusura di alcuna struttura territoriale (dovendo comunque far fronte alla consistente riduzione degli organici dirigenziali e non) ma è stato previsto che alcuni uffici abbiano assetto su due diverse sedi, in grado di coprire tutti gli ambiti provinciali dove è attualmente presente un ufficio ministeriale. Ciò consente di non affievolire la presenza ministeriale sul territorio senza peraltro modificare in alcun modo la logistica e la sede di servizio del personale. Non si

tratta, infatti, di perseguire un puro e semplice contenimento dei costi di gestione delle sedi ma solo di un'economia legata ai posti funzione dirigenziale di seconda fascia che per effetto dei tagli evidenziati sono stati sensibilmente diminuiti (si tratta, ribadisco, di ben 56 posti funzione).

Voglio, da ultimo, far presente che l'Amministrazione che rappresento ha reso la prevista, preliminare, informativa alle Organizzazioni sindacali sulla riorganizzazione ministeriale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.